

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 novembre 2007, n. 0366/Pres.

Regolamento concernente l'assegnazione di finanziamenti ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, in attuazione dell'articolo 85, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).

Art. 1	Finalità e beneficiari
Art. 2	Sussistenza dei requisiti
Art. 3	Finanziamenti ai CAT
Art. 4	Regime di aiuto
Art. 5	Intensità dei finanziamenti
Art. 6	Criteri di riparto dei finanziamenti
Art. 7	Procedimento
Art. 8	Norme transitorie
Art. 9	Rinvii
Art. 10	Abrogazione
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità e beneficiari)

1. In attuazione dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina i criteri di riparto e le modalità di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) dei finanziamenti previsti dal comma 10 del medesimo articolo.

2. Beneficiano dei finanziamenti previsti dall'articolo 3 del presente regolamento, i CAT regolarmente autorizzati.

Art. 2
(Sussistenza dei requisiti)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i CAT inviano alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dal legale rappresentante del CAT, ai fini dell'attestazione, in particolare, della sussistenza del

requisito numerico previsto dal comma 1 dell'articolo 85 della legge, nonché di tutti gli altri requisiti necessari all'ottenimento dei finanziamenti.

Art. 3

(Finanziamenti ai CAT)

1. L'Amministrazione regionale assegna annualmente ai CAT i finanziamenti destinati alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) specifici programmi di informazione e assistenza generica gratuita nei confronti delle imprese predisposti dai CAT e riguardanti le attività attribuite dall'Amministrazione regionale, di seguito denominati programmi;
- b) indagini, progetti, studi e ricerche nell'ambito regionale, riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi, la dinamica dei consumi e l'andamento dell'occupazione del settore terziario, nonché in materia di evoluzione del mercato distributivo turistico, di seguito denominati progetti.

2. Le risorse disponibili annualmente per le finalità del presente regolamento sono destinate nella percentuale dell'80 per cento ai programmi di cui alla lettera a) del comma 1, e nella percentuale del 20 per cento ai progetti di cui alla lettera b) del comma 1.

Art. 4

(Regime di aiuto)

1. L'assistenza prestata dai CAT nei confronti delle imprese ricade nel regime di aiuto de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. I CAT predispongono una banca dati relativamente alle imprese assistite.

Art. 5

(Intensità dei finanziamenti)

1. Sulla base delle risorse individuate dal comma 2 dell'articolo 3, per le iniziative di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, i finanziamenti sono assegnati sino alla misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile in relazione ai progetti e ai preventivi di spesa presentati dai CAT.

Art. 6

(Criteri di riparto dei finanziamenti)

1. I finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 sono ripartiti annualmente tra i CAT secondo i seguenti criteri:

- a) la quota di cui all'articolo 3, comma 2, viene suddivisa preliminarmente a livello provinciale nel modo seguente:
- 1.50 per cento dello stanziamento suddiviso in quote fisse per ciascuna provincia;
 - 2.50 per cento dello stanziamento in base al numero delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi operanti sul territorio provinciale, in base ai dati di iscrizione al registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento.

2. Le disponibilità determinate al comma 1 sono suddivise tra i programmi presentati dai CAT operanti nelle singole province, sulla base delle iniziative e della capacità organizzativa dei CAT medesimi, nel seguente modo:

- a) sino al 50 per cento delle disponibilità predette, in base al grado di copertura sul territorio, espresso in numero di sedi e sportelli CAT presenti su ciascuna provincia;
- b) 50 per cento dello stanziamento in proporzione al numero degli associati riconosciuto alle organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, dei settori del commercio, del turismo e dei servizi per la nomina dei membri componenti nei consigli camerali ai sensi dell'articolo 5, del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501 (Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni, quale risultante dal Decreto del Presidente della Regione.

Art. 7 (Procedimento)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i CAT presentano alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario - la domanda per accedere ai finanziamenti regionali e contestualmente i programmi ed i progetti.

2. I programmi concernenti le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, sono corredati da una dichiarazione attestante:

- a) il numero delle sedi e degli sportelli presenti sul territorio provinciale;
- b) il numero dei dipendenti a libro paga.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, con provvedimento pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, sono approvati i programmi e i progetti presentati dai CAT.

4. L'Amministrazione regionale concede le risorse nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio e correlate ai patti di stabilità e crescita.

5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, i CAT, presentano, con le modalità indicate dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la rendicontazione delle spese sostenute, corredata da una relazione dettagliata dei programmi e dei progetti

realizzati. Ai fini della rendicontazione, i CAT evidenziano, tramite una contabilità separata, i costi connessi ai programmi e ai progetti con particolare riguardo a quelli relativi alle locazioni, all'utilizzo di attrezzature, al personale dipendente impiegato, alle collaborazioni e alla promozione.

6. Successivamente alla verifica della conformità delle iniziative realizzate con i programmi e i progetti presentati, si provvede all'erogazione del saldo del finanziamento o all'eventuale recupero delle somme, anche mediante compensazione, conseguente alla rideterminazione del medesimo.

7. Su richiesta dei CAT, può essere disposta, nella misura massima del settanta per cento, l'erogazione anticipata del finanziamento.

Art 8 (*Norme transitorie*)

1. Le domande presentate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 2003, n. 0206/Pres., sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente regolamento. L'Amministrazione regionale provvede a richiedere eventuali integrazioni.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le domande di cui al comma 1 e in deroga al comma 1, dell'articolo 2, i CAT inviano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, attestante la persistenza dei requisiti autorizzativi alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 85 della legge.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le domande di cui al comma 1 e in deroga al comma 3, dell'articolo 7, i programmi e i progetti presentati dai CAT sono approvati, con provvedimento pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 9 (*Rinvii*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 29/2005.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10
(Abrogazione)

1. È abrogato il “Regolamento per l’assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali, di cui all’articolo 7, comma 68 della legge regionale 1/2003” emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 2003, n. 0206/Pres.

2. Il regolamento di cui al comma 1 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso relativi ai programmi dei CAT già approvati dall’Amministrazione regionale.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.